


LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE SU STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

IL CONTENZIOSO


□□□□□□□□□□□□□□□□

MARCO COLANTONIO



**COLANTONIO Marco -
Commissione Studi di Settore -
ODCEC ROMA Sede dell'Ordine
P.le delle Belle Arti, 2
03-04-2014**

**ACCERTAMENTI SINTETICI
(DALLA SELEZIONE ALL'IMPUGNAZIONE)**



PAGAMENTO(entro 15 gg antecedenti la data del 2° invito di comparizione):
- IMPOSTE (anche ratealmente senza garanzia);
- SANZIONI 1/6 minimo (100%)

IRROGAZIONE SANZIONI:
- da € 258 a € 2.065;
- non producibilità documenti.

PAGAMENTO (entro 60 gg)
- IMPOSTE (anche ratealmente senza garanzia);
- SANZIONI 1/3 minimo (100%)

**ACCERTAMENTI SINTETICI
(MEDIAZIONE E CONTENZIOSO)**

**IMPUGNAZIONE
ACCERTAMENTO**

VALORE DELLA LITE

>20 K€

RICORSO
(redazione)

NOTIFICA RICORSO
ad Ufficio (entro 60gg da
notifica accertamento)

DEPOSITO
RICORSO in
Commissione (entro
successivi 30gg)

**RECLAMO/RICORSO
(redazione)**

NOTIFICA RECLAMO
(ad Ufficio, entro 60gg)

INVITO A COMPARIRE
(ricezione)

COMPARIZIONE

NO

IRROGAZIONE SANZIONI:
- da € 258 a € 2.065;
- non producibilità documenti.

SI

MEDIAZIONE
(esito)

INCOCLUDENTE

DINIEGO DI ACCORDO MEDIAZIONE
(entro 90gg da notifica reclamo/
no sospensione feriale)

DEPOSITO RECLAMO/RICORSO
(in Commissione, decorsi 90gg da
notifica reclamo/ricorso ad Ufficio, ma
non anche 120gg, oppure entro 30gg
da notifica diniego o parziale
accoglimento)

CONCLUDENTE

ACCORDO DI MEDIAZIONE

PAGAMENTO(entro 20gg

dallasottoscrizione):
- IMPOSTE (anche
ratealmente senza garanzia);
- SANZIONIridotte al 40%.

ARCHIVIAZIONE

**COLANTONIO Marco -
Commissione Studi di Settore - ODCEC ROMA**

SENTENZE



- sentenza Corte di Cassazione n. 6396/2014 del 19-03-2014 "prova contraria del contribuente nel redditometro" :

Non grava sul contribuente l'onere di dimostrare che le risorse finanziarie prive di natura reddituale (es. redditi esenti) o derivanti da redditi tassati a titolo d'imposta siano state utilizzate proprio per il sostenimento delle spese di mantenimento e per incrementi patrimoniali contestate dall'Amministrazione Finanziaria attraverso il redditometro. La Suprema Corte, in sintesi, ha affermato che nessuna altra prova deve essere richiesta al contribuente al di là della dimostrazione dell'esistenza delle citate risorse finanziarie che giustificano lo scostamento fra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente.

- sentenza Corte di Cassazione n. 5365/2014 del 07-03-2014 "rilevanza del nucleo familiare nel redditometro" :

L'applicazione del redditometro implica un riferimento alla complessiva situazione reddituale del nucleo familiare, composto dai coniugi conviventi e dai figli (specie se minori), presumendosi il concorso di tali soggetti al sostenimento delle spese familiari in base al vincolo che li lega. La Suprema Corte ha escluso, al contrario, che sussista la citata presunzione anche con riguardo a situazioni di convivenza relativa a parenti/affini estranei al nucleo familiare come sopra descritto.

- sentenza Corte di Cassazione n. 3111/2014 del 12-03-2014 "il redditometro va k.o. se ci sono disinvestimenti":

se il Fisco determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale del contribuente non riguarda solo la disponibilità di redditi, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche il nesso tra tali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e la spesa oggetto di accertamento.

Tuttavia, spiega la Corte, nel caso di specie, il Collegio di appello ha reputato, adeguatamente motivando la decisione, che rispetto all'accertamento sintetico fondato su presunzioni semplici, il contribuente aveva fornito prova della disponibilità di somme derivanti da disinvestimenti da poter utilizzare per effettuare l'investimento contestato. Dunque, se l'Ufficio riteneva la prova non sufficiente doveva dimostrarlo: spettava all'Agenzia dimostrare che quei disinvestimenti fossero stati impiegati per altre necessità.

SENTENZE



- sentenza Commissione tributaria di Pistoia n. 49/02/14 del 07-02-2014 "il nuovo redditometro si applica anche per accertamenti precedenti al 2009":

La Commissione accoglie le eccezioni del contribuente centrate su due elementi indice di capacità contributiva quali autovetture e cavalli, visto che nel primo caso l'applicazione di coefficienti del vecchio redditometro non trovano riscontro con la realtà dei fatti e nel secondo caso l'applicazione dei nuovi valori portava ad un ricalcolo del reddito sintetico ben diverso e più favorevole al contribuente rispetto a quanto chiesto con l'avviso di accertamento.

- sentenza Corte di Cassazione n. 23740/2013 del 21-10-2014 "accertamento sintetico. Non basta l'indicazione della somma complessiva":

L'ufficio finanziario non può operare con un accertamento sintetico per incrementi patrimoniali sulla semplice indicazione di una somma complessiva. Devono, infatti, essere specificati l'entità e gli altri elementi identificativi dell'unica o delle plurime spese asseritamente sostenute in quanto, diversamente, il contribuente non sarebbe posto nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

PREGHIERA DEL DIFENSORE TRIBUTARIO



**Signore Giusto e Misericordioso,
assistici nell'opera che svolgiamo dinnanzi le Commissioni Tributarie, i cui
componenti sono notoriamente divisi in quattro categorie:**

- Quelli che leggono e capiscono...conservaceli il più a lungo possibile!**
- Quelli che non leggono e capiscono...concedi loro la grazia di leggere!**
- Quelli che leggono e non capiscono...fuga le nebbie che avvolgono le loro
menti!**
- Quelli che non leggono e non capiscono...scampacene e liberacene!**